


## VERBALE DI ACCORDO

  
21/7/14

Il giorno 21 luglio 2014 presso la sede FER di Bologna, si sono incontrate

la FER S.r.l., rappresentata dal Direttore Generale Dott. Stefano Masola e dal Direttore dell'Esercizio Ing. Carlo Alberto Lunghi

e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL TRASPORTI,

### Oggetto dell'incontro la definizione di un nuovo Premio di Risultato



Premesso che


- l'art. 6 dell'Accordo Nazionale 25/7/1997 introduce l'istituto del Premio di Risultato;
- l'Accordo Aziendale FER del 7/7/2003 ha definito all'art. 11 il Premio di Risultato Aziendale, all'art. 12 le modalità di erogazione e alla tabella C del relativo allegato 1 l'importo del Premio per ogni singola figura professionale;
- per i quadri sono stati sottoscritti accordi successivi specifici e particolari,
- il 1/2/2012 la FER ha subito la scissione della Divisione Trasporto automobilistica e ferroviaria e le modalità di calcolo del premio di risultato sono diventate di fatto non più utilizzabili.
- l'art.30 della Legge Regionale 1998 e successive modifiche ed integrazioni ha definito compiti e ruolo della FER;
- il 18/6/2012 è stato sottoscritto un accordo di cessione dalla Regione Emilia Romagna alla FER del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale sottoscritto dalla Regione con il Consorzio Trasporti Integrati il 31/3/2008;
- il 12/2/2013 è stato sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e la FER un nuovo accordo di programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale con validità fino al 31/12/2022 dove vengono disciplinati i vari rapporti in ordine alla infrastruttura ferroviaria;
- il 5/12/2013 è stato sottoscritto tra la FER e il Consorzio Trasporti Integrati un Addendum al Contratto di Servizio del 31/3/2008 che proroga la validità dello stesso al 30/6/2016;
- il nuovo Piano Industriale approvato dalla Assemblea dei Soci il 29/4/2014;
- i lavori preparatori attuati dalla Società per ottenere la Certificazione di Qualità;




Tenuto conto che

- devono essere perseguiti gli obiettivi affidati in una prospettiva di pareggio di risorse economiche;
- deve essere assicurata la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee ferroviarie e delle relative infrastrutture;
- in caso di perturbazioni del servizio imputabili a FER, non dovute a cause di forza maggiore, la Regione Emilia - Romagna potrebbe applicare penali contrattuali e/ o la riduzione del corrispettivo;
- in particolare il Contratto di Servizio prevede che i treni effettuati sulla infrastruttura regionale viaggino puntuali o con un ritardo massimo di 5 minuti nel 96,1% dei casi. Sono previste penali per ogni punto percentuale di scostamento in meno e ulteriori penali per ritardi nei treni rilevanti maggiori ai 5 minuti e di 15 minuti per tutti gli altri. Sono altresì previste premialità per ogni punto percentuale in più.
- Non appena possibile saranno comunicati i dati del 2013 relativi ai ritardi nei treni locali circolanti su linee regionali gestite da FER e quali di essi sono imputabili all'infrastruttura.
- tra le causali dei ritardi imputabili all'infrastruttura, e non attribuibili a cause di forza maggiore, le ragioni possono derivare dalla gestione della circolazione e/o alla gestione degli impianti/segnalamento











Tutto ciò premesso, le parti concordano:

1. L'art. 11, 12 e la tabella C del Allegato 1 dell'A.A. 7/7/2003 sono annullati e sostituiti dal presente accordo;
2. L'indennità giornaliera legata alla effettiva presenza, di cui all'art. 9.2 dell'A.A. 7/7/2003, erogata secondo gli importi di cui all'allegato 1 tabella B, dal 1/1/2014 sono incrementati di € 0,60 su 5 giorni e di € 0,50 su 6 giorni al parametro 170 da riparametrare secondo la scala vigente 100 - 250; tali importi saranno erogati al solo personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo secondo l'attuale parametro di inquadramento.
3. Tenuto conto della specificità della FER, le parti concordano che il nuovo Premio di Risultato dovrà essere volto a incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'Azienda; per tale ragione tutti i lavoratori dovranno tendere alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del servizio e della funzionalità operativa, alla riduzione dei costi operativi e all'incremento dei ricavi, compatibilmente alle politiche aziendali di organizzazione del lavoro.
4. Per tutti gli Agenti della FER vengono individuati i seguenti nuovi indicatori a cui riferire il Premio di Risultato e in particolare:
  - a. il dato del Bilancio Economico indicante la differenza tra il Valore della Produzione e i Costi della Produzione;
  - b. la puntualità dei treni in circolazione uguale o superiore al 96,1%;
  - c. la riduzione del numero dei guasti non causati da forza maggiore assumendo come valore di base il numero degli stessi verificatisi nel 2014;
5. Le modalità per la definizione della percentuale relativa ad ogni indicatore sono riportate nell'allegato al presente accordo.
6. L'importo base del Premio di Risultato, è fissato in € 1.100,00 al parametro 170 da riparametrare secondo la scala vigente 100 - 250;
7. L'importo finale del Premio di Risultato, da erogare a tutti gli Agenti, sarà determinato dalla somma degli importi sotto riportati, posti a base di ogni indicatore, decurtati o incrementati a seconda del proprio risultato:
  - a. Per il dato del Bilancio Economico € 600,00;
  - b. Per la puntualità dei Treni € 250,00;
  - c. Per la riduzione del numero dei guasti € 250,00;
8. L'erogazione del premio avverrà annualmente in una unica soluzione il mese successivo all'approvazione del Bilancio della Società e alla certificazione del raggiungimento dei risultati;
9. L'importo del Premio sarà erogato in funzione dell'apporto individuale commisurato alla percentuale di presenza di ogni agente secondo la seguente scalettatura:
  - I. Dal 95,00% al 100,00% della presenza il 100% del premio
  - II. Dal 90,00% al 94,99% della presenza 95% del premio
  - III. Dal 80,00% al 89,99% della presenza 85% del premio
  - IV. Dal 70,00% al 79,99% della presenza 70% del premio
  - V. Dal 50,00% al 69,99% della presenza 50% del premio
  - VI. Inferiore al 49,99% della presenza 0% del premio.

10. Al fine del conteggio di cui al punto precedente sono considerati comunque giorni di presenza:
- I giorni di ferie
  - I permessi sindacali
  - le attività svolte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
11. Qualora un Agente, a seguito di assunzione, pensionamento o dimissione, avesse lavorato solo una parte dell'anno, il premio di risultato sarà riconosciuto pro-quota per il periodo lavorato sempre con le modalità previste dal precedente punto 7.
12. I periodi di assenza per congedo per maternità o paternità sono irrilevanti ai fini della fruizione del premio e non saranno considerati per il computo delle percentuali di presenza. Il premio verrà pertanto riconosciuto in relazione al periodo lavorato, che equivale quindi all'intero anno, sempre con le modalità previste dal punto 7.
13. Il Premio di Risultato non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né in nessun altro istituto di legge e/o contrattuale perché comprensivo delle relative incidenze.
14. Visto che il presente accordo innova completamente le modalità di erogazione del Premio di Risultato, per l'anno 2013 sarà liquidato a tutti i lavoratori con le modalità previste dall'art. 12 dell'A.A. 7/7/03.
15. Il Premio di Risultato per l'anno 2014 sarà invece erogato con le nuove modalità e sulla base dei nuovi indicatori fatta eccezione per il punto "c - riduzione numero guasti non causati da forza maggiore" i cui dati saranno la base di confronto per i successivi anni e, pertanto, per l'anno 2014 l'importo indicato come base sarà erogato per intero.
16. Il presente accordo avrà scadenza il 31.12.2015. Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza o del 31 Dicembre di ogni anno successivo al 2015.
17. Per il personale con funzione di quadro si prevede la discussione delle modalità di erogazione del premio di risultato.
18. Ai fini dell'applicazione del previsto regime fiscale agevolato per retribuzioni di produttività, le parti dichiarano che il presente accordo è conforme alle disposizioni del DCPM 22/1/2013 e s.m.i. .
19. Le parti concordano la possibilità di verificare congiuntamente l'applicazione del presente accordo, le modalità di implementazione delle presenze e i parametri di riferimento.

Per FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL

Per le ORGANIZZAZIONI SINDACALI


FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

FAISA CISAL

UGL TRASPORTI



“definizione di un nuovo Premio di Risultato”

**Modalità per la definizione della percentuale relativa ad ogni indicatore:**

- a. il dato del Bilancio Economico indicante la differenza tra il Valore della Produzione e i Costi della Produzione; l'obiettivo sarà considerato raggiunto quando la differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, rilevabili dal Bilancio di Esercizio approvato, al netto di eventuali partite straordinarie, risulterà essere positivo e compreso tra 0 (zero) e € 1.000.000,00.

In caso la differenza sia negativa il Premio sarà decurtato del 10 % ogni € 100.000,00.

In caso la differenza sia positiva e superiore ad € 1.000.000,00 il Premio sarà incrementato del 5 %;

In caso la differenza sia positiva e superiore ad € 2.000.000,00 il Premio sarà incrementato del 10%;

In caso la differenza sia positiva e superiore ad € 3.000.000,00 il Premio sarà incrementato del 15%.

- b. la puntualità dei treni in circolazione uguale o superiore al 96,1%; l'obiettivo sarà considerato raggiunto con la circolazione puntuale sulla propria rete del 96,1 % dei treni.

Per ogni 1,0% di treni puntuali in meno, in presenza di ritardi imputabili alla circolazione, il Premio sarà decurtato del 3 %.

Per ogni 1,0% di treni puntuali in più il Premio sarà incrementato di 5%.

- c. la riduzione numero guasti non causati da forza maggiore assumendo come valore di base il numero degli stessi verificatisi nel 2014; l'obiettivo sarà considerato raggiunto con un numero massimo di guasti non causati da forza maggiore pari a quello del 2014.

Per ogni 1,0% di guasti riscontrato in più il Premio sarà decurtato del 3%.

Per ogni 1,0% di guasti riscontrato in meno il Premio sarà incrementato del 5 %.

